

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Il Presidente

27 FEB 2019

COMUNICAZIONE N. 27

3237

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Egregi Presidenti,

si inoltra, per opportuna conoscenza, la convenzione quadro di cui ai Decreti del MIUR nn. 445/2001 e 58/2018, sottoscritta dalla Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM di Medicina e Chirurgia e dalla FNOMCeO, inerente all'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'accesso dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Si tratta del modello di convenzione che ciascun Ordine provinciale potrà sottoscrivere con l'Università degli Studi della propria provincia.

In merito al requisito di anzianità decennale previsto per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, chiamati ad ospitare i tirocinanti, si ritiene opportuno portare a Vostra conoscenza l'iniziativa dell'Università degli Studi dell'Insubria che ha fatto specifica richiesta di deroga al riguardo. Il MIUR, come da nota allegata, ha accolto la richiesta dell'Università citata, consentendo anche ai medici in possesso di un'anzianità inferire ai 10 anni di ospitare i tirocinanti ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Cordiali saluti

All.ti

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri





CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONVENZIONE QUADRO

PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58

PREMESSO

....., nato a il e domiciliato per la carica in, Via......

- che il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- Che l'Università e l'Ordine hanno in precedenza sottoscritto il ... (data) con protocollo n. ...
 una convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame
 di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2000 n.
 445;
- Che si rende necessario stipulare una nuova convenzione a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo";
- Che il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
 - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
 - il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della



chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;

 il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;

il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;

- il medico di Medicina Generale, di seguito "MMG", compila il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto, indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
- che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
- che, preso atto tuttavia che i requisiti di cui al paragrafo precedente si riferiscono all'attività di tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale e non ai tutor del tirocinio pratico valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in caso di carenza di tutor MMG disponibili sul territorio è ammesso anche il requisito di convenzionamento con il SSN di almeno cinque anni, avendo frequentato idoneo corso di formazione organizzato d'intesa tra Ordine e Università;
- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'Università degli Studi e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

Art. 3 - Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.



Art. 4 - Commissione

E' istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con funzioni di Presidente e da un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, designato dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia/Presidente della Scuola di Medicina o dal Direttore del Dipartimento Medico prevalente, in rappresentanza dell'Università, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, da un consigliere dell'Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine dei Medici.

Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- definisce i seminari proposti dall'Ordine ai quali i tirocinanti dovranno partecipare per il perfezionamento della formazione;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare i tirocinio, valutandone le caratteristiche salienti;
- propone i nominativi di MMG al fine di possibile affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- provvede a definire le modalità per l'attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG tutor;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

Art. 5 - Elenco dei Medici di Medicina Generale

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), l'Ordine predisporrà un elenco di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (oppure cinque anni in caso di necessità) con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun MMG iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti requisiti :

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutore-valutatore;
- disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa.



Gli MMG tutori-valutatori saranno formati sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Università ed Ordine.

L'Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor dei Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tramite delibera del Consiglio.

Art. 6 - Compiti dell'Università

Il rapporto MMG tirocinante è di uno a uno.

L'incarico di tutore-valutatore al singolo MMG, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 6, sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG. Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

nominativo del tirocinante;

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto delle "abilità cliniche";

- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

Art. 7 - Compiti del tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Art. 8 - Valutazione in itinere

Il MMG ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

Art. 10 - Trattamento dati personali e sensibili

H

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 11 - Definizione delle controversie

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

Art. 12 - Formalizzazione della convenzione

La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

T	1.		
Roma,	lı	 	

Prof. Stefania Basili

Sufund Count.

Dr Filippo Anelli



Alinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6º

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Al Rettore dell'Università degli Studi dell'INSUBRIA

OGGETTO: Deroga al requisito di anzianità decennale previsto dal D.lgs. n. 368/1999 per i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. chiamati ad ospitare i tirocinanti, ai sensi del D.M. n. 58/2018, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo.

Si riscontra la nota del 14 gennaio u.s., con la quale la S.V. ha chiesto alia scrivente di concedere una deroga al requisito di anzianità decennale previsto dal D.lgs. n. 368/1999 per i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. chiamati ad ospitare i tirocinanti del mese previsto all'interno del corso di laurea magistrale, ai sensi del D.M. n. 58/2018, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al riguardo, tenuto conto della rappresentata difficoltà per gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri delle Province di Varese e di Como di reperire un adeguato numero di medici di medicina generale disponibili ad ospitare i tirocinanti dell'Ateneo, si ritiene possibile accogliere la richiesta, consentendo anche ai medici in possesso di un'anzianità inferiore ai 10 anni di ospitare i tirocinanti ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Letizia MELINA

